

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito dell'udienza del 01.7.2021, ha pronunciato la seguente

ENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 14178/2019, cui sono stati riuniti i giudizi iscritti al R.G. n. 14193/2019 ed al R. G. n. 14484/2019, avente ad oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare;

TRA

rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico De Angelis, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati;

CONTRO

A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO (c.f.: 06328131211), in persona del 1. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Annalisa Intorcia e Francesco Lembo, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Comunale del Principe n. 13/a;

RESISTENTE

RICORRENTI

CONCLUSIONI

PER I RICORRENTI: dichiarare illegittima e, per l'effetto, annullare le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio per 30 giorni con privazione della retribuzione, irrogate con disposizioni n. 4, 5 e 6 del 28.2.2019, e condannare la ASL Napoli 1 al pagamento della retribuzione detratta; in subordine, disporre la riduzione della sanzione; con vittoria delle spese di lite con attribuzione;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 26.6.2019, iscritto al R. G. n. 14178/2019, il sig. esponeva di essere dipendente della ASL Napoli 1 Centro con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, presso il reparto UOC di medicina Interna e Medicina d'Urgenza del P.O San Giovanni Bosco, inquadrato nella categoria D, CCNL Comparto Sanità Pubblica.

Dichiarava che, in data 14.11.2018, gli era stata notificata la contestazione d'addebito disciplinare prot. n. 0067310/2018, a norma dell'art. 67 CCNL 2016-2018, con cui il datore di lavoro contestava il rinvenimento di un nugolo di formiche sulla persona di una degente della stanza n. 4 del reparto di medicina (paziente allettata, immobile, intubata ed in stato di semi-incoscienza), verso la fine del turno di notte tra il 9 ed il 10 novembre 2018, allorquando il ricorrente espletava l'attività lavorativa con altri due colleghi, ossia

Rappresentava che il datore di lavoro gli aveva addossato la responsabilità dell'accaduto, contestandogli di aver tenuto una condotta negligente ed imprudente sostanziatasi nel mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, e che, per tali motivi, gli veniva comminata la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.

Aggiungeva che, nella missiva di contestazione, il datore gli aveva rimproverato di essere responsabile delle condizioni della paziente, così come rappresentate in una videoregistrazione dell'accaduto, condizioni che avrebbero denotato uno stato di abbandono e di assoluta mancanza di assistenza secondo gli obblighi professionali e le norme del codice deontologico della professione infermieristica.

Esponeva di aver controdedotto a tale contestazione con due missive inoltrate rispettivamente in data 23.11.2018 e 28.11.2018, con cui aveva esposto che nessuna negligenza o mancata vigilanza poteva essergli imputata in quanto, già nei giorni precedenti, nella stessa stanza e in altre stanze del reparto medicina, vi erano stati altri episodi di presenza di formiche, fenomeno di non facile debellamento.

Precisava che, nelle missive medesime, aveva dedotto di essere intervenuto immediatamente, insieme agli altri colleghi del turno, non appena allertato e avvedutosi della presenza delle formiche sul corpo della degente, lavandola, pulendola e cambiando le lenzuola; dunque, agendo diligentemente, anche al di là dei propri compiti; e pertanto di aver chiesto l'archiviazione del procedimento disciplinare con revoca del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.

Lamentava che il datore di lavoro, disattendendo le controdeduzioni, con disposizione n. 6 del 28.2.2019, comunicava l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione disciplinare dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 30 (trenta), a norma

dell'art. 66 co. 8 lett. e) CCNL di Comparto 2016-2018, con precisazione che tale periodo di sospensione dovesse ritenersi già espletato poiché assorbito nel periodo di sospensione cautelare, mentre la privazione della retribuzione era oggetto di rateizzazione con applicazione sui giorni di allontanamento cautelativo già patito nel periodo dall'11.11.2018 al 10.12.2018.

Lamentava, altresì, che la notizia aveva destato notevole clamore mediatico, salendo alla ribalta delle cronache televisive e giornalistiche, con l'interessamento del Ministro della Salute p.t.

Argomentava che la sanzione applicata dovesse ritenersi illegittima, a fronte della situazione di dissesto delle opere murarie, dei serramenti e degli impianti dell'edificio ospedaliero, quale causa diretta e primaria dell'infestazione di formiche, peraltro già manifestatasi in precedenza e, per di più, ripetutasi successivamente.

Valorizzava, a tal fine, le dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria disciplinare ed il verbale di sopralluogo (eseguito il 10.11.2018) redatto dal Nucleo Ispettivo della ASL Napoli 1 Centro prot. 365/NI del 15.11.2018.

Esponeva che nessun addebito potesse essere mosso né a lui né ai colleghi di turno, anch'essi destinatari del medesimo provvedimento disciplinare, giacché, nel turno interessato dall'accadimento in questione, essi avevano espletato tutte le attività previste dalla mansione ricoperta con il livello di diligenza esigibile.

Specificava che, a causa dell'assenza degli O.S.S., all'inizio del turno del 9.11.2018 (ore 21:30), insieme ai colleghi aveva dovuto procedere anche ad attività non di propria competenza (poiché spettanti agli O.S.S.), attività tra cui il cd. "giro letti" ed il cambio di pannoloni, sacche e lenzuola sporche.

Rappresentava che, sempre insieme ai colleghi di turno, alle ore 22:00 aveva proceduto alla somministrazione della terapia, e ciò anche nella stanza n. 4, in cui era si trovava la paziente predetta, senza riscontrare la presenza di formiche.

Sottolineava di aver ripetuto, con I colleghi, il controllo della paziente in questione alle ore 05:00/5:30 circa, non registrando neppure in tale occasione la presenza di insetti, e che solo successivamente, alle ore 06:30, essi venivano allertati dal campanello, e prontamente, in quanto vigili e presenti, intervenivano per liberare la paziente dal nugolo di formiche.

Deduceva che, dunque, la sanzione disciplinare irrogata dovesse ritenersi illegittima in assenza di qualsiasi responsabilità a lui o ai suoi colleghi addossabile e, soprattutto, in assenza di violazioni deontologiche.

Sosteneva che le cause dell'accaduto fossero invece ravvisabili in altri fattori, quali: le scarse condizioni igieniche, che avevano favorito il proliferare degli insetti ed erano state determinate dalle cattive condizioni di manutenzione della struttura ospedaliera e dalla inaccurata conduzione delle attività di pulizie da parte dell'impresa appaltatrice (tanto che l'episodio si era già verificato nei giorni precedenti); la carenza di personale nel turno di notte, essendo in servizio solo 3 infermieri anziché 4, a fronte di 25 pazienti ricoverati,

nonché l'assenza degli O.S.S.; l'inappropriato ricovero della paziente in questione nel reparto di medicina anziché nel reparto di terapia intensiva; il probabile intervento di sabotaggi da parte di soggetti che hanno interesse alla gestione di pulizie, i quali avevano intasato la colonna di scarico del pronto soccorso con conseguente fuoriuscita di materiale di risulta.

Stigmatizzava lo "scarico" di responsabilità verso i livelli lavorativi inferiori.

Impugnava il provvedimento disciplinare anche per carenza di motivazione in ordine alla determinazione del *quantum* del trattamento sanzionatorio irrogato, rispetto al quale non era stata tenuta in considerazione alcuna l'attenuante costituita dalle deficitarie condizioni strutturali e di igiene, e per assenza di proporzionalità tra condotta contestata e sanzione applicata, in ogni caso da riformare in diminuzione.

Si doleva, inoltre, della circostanza per cui, in un caso del tutto analogo (verificatosi nel reparto rianimazione del medesimo P.O. San Giovanni Bosco nel gennaio 2019), la contestazione disciplinare mossa dall'ASL nei confronti di tre infermieri e due medici era stata archiviata, il che aveva realizzato un trattamento discriminatorio.

Tanto premesso, con il ricorso introduttivo, il conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l'ASL Napoli 1 Centro chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare conservativa comminatagli nonché la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione detratta, ovvero, in subordine, la rideterminazione in diminuzione della sanzione stessa; con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Con ricorso depositato il 26.6.2019, iscritto al R. G. n. 14193/2019, anch'essa destinataria di provvedimento disciplinare del medesimo tenore e fondato sui medesimi fatti (disposizione n. 4 del 28.2.2019), proponeva un'analoga domanda di impugnazione della sanzione, descrivendo una situazione del tutto sovrapponibile.

Con ricorso depositato in data 1.7 2019, iscritto al R. G. n. 14484/2019, impugnava anch'egli la sanzione disciplinare, di medesimo tenore e contenuto, a lui comminata con disposizione n. 5 del 28.2.2019, basando la domanda sugli stessi argomenti difensivi sollevati dai propri colleghi.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, nei tre giudizi si costituiva tempestivamente la ASL Napoli 1 Centro.

Deduceva, con difese di analogo contenuto, che le condotte cadute in contestazione erano significative di una violazione dei doveri di diligenza e prudenza professionali, nonché dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle 24 ore.

Specificava che le condotte medesime erano state realizzate in violazione del disposto di cui all'art. 3 co. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti, adottato dall'ASL Napoli 1 Centro con delibera n. 1296 del 5.8.2014, nonché della norma di cui all'art. 64 co. 2 e 3 del

CCNL 2016-2018 Comparto Sanità ("Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Azienda o Ente e i cittadini. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contrato, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Azienda o Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e ambiente di lavoro").

Evidenziava, richiamando il provvedimento irrogativo delle sanzioni, il clamore mediatico suscitato dalla vicenda e la conseguente situazione di discredito nel pubblico, nonché le particolari condizioni della paziente, sottoposta a tracheotomia, la rilevante invasività dell'infestazione da insetti, che avevano raggiunto la cannula tracheostomica e la corretta valutazione, quale attenuante, del dissesto della struttura ospedaliera.

Precisava che nessuno dei ricorrenti aveva effettuato, durante il turno di notte, una ricognizione del reparto che ospitava la paziente, circostanza che sarebbe emersa dall'istruttoria disciplinare svolta.

Argomentava che il successivo episodio di infestazione del gennaio 2019, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, era stato anch'esso oggetto di specifico provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Sosteneva che le condotte sanzionate erano contrastanti con i doveri deontologici dell'infermiere, come descritti nel codice, soprattutto considerando la peculiare condizione della paziente, intubata ed in stato d'incoscienza, e dunque richiedente una sorveglianza più intensa, vigile ed organizzata, specie in orario notturno, ed il grave rischio a cui essa era risultata esposta a causa del comportamento negligente dei ricorrenti rispetto agli obblighi di vigilanza da assolvere a protezione del paziente.

Impugnava, pertanto, le domande, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

All'esito dell'udienza del 26.11.2020, il Giudice, rilevata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i tre giudizi sopra indicati, ne ordinava la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c..

Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza del 14.4.2021 il Giudice ordinava alla ASL Napoli I Centro di depositare copia della cartella clinica relativa alla paziente in questione.

Con nota depositata il 29.4.2021, la ASL rappresentava l'impossibilità di produrre in giudizio la cartella clinica, in quanto oggetto di provvedimento di sequestro da parte della Polizia Giudiziaria su disposizione dell'Autorità requirente.

Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa oralmente, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi illustrate da note conclusionali e decisa come da dispositivo ai sensi dell'art 429 cpc, in ragione della complessità della controversia.

2. I ricorsi sono fondati e meritano di essere accolti per i seguenti motivi.

In termini generali, si osserva che i compiti e le responsabilità dell'infermiere risultano tracciati da una serie di disposizioni normative susseguitesi nel tempo.

Tra queste va, anzitutto, ricordato il D.M. 739/1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere), che all'art. I co. 2 e 3 così dispone: "2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. 3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obientivi; c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale".

Occorre, inoltre, menzionare la L. 251/2000 sull'autonomia professionale dell'infermiere, il D. L. 402/2001, conv. con mod. da L. 1/2002, che ha istituito la figura dell'Operatore Socio-Sanitario (il quale, ai sensi dell'art. 1 co. 8, ha il ruolo di "collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attivita' assistenziali in base all'organizzazione dell'unita' funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione") e la L. 43/2006, istitutiva degli ordini professionali

In questa sede, vanno altresì menzionati gli artt. 54 e ss. D. Lgs. n. 165/2001, norme relative alla responsabilità disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato e che contemplano l'applicabilità degli artt. 2106 c.c. e 7 della L. 300/1970.

Da tale complesso normativo, si ricava, per quanto di rilievo in questa sede, che l'infermiere è certamente soggetto al dovere professionale ex art. 2104 c.c., ossia all'obbligo di assolvimento dei compiti lavorativi con diligenza qualificata.

Sul piano del riparto probatorio deve, invece, osservarsi che, nel giudizio d'impugnazione di sanzione disciplinare, esso grava sul datore di lavoro, il quale ha l'onere di dimostrare i presupposti giustificativi della sanzione irrogata (Cass. lav., 03/11/2017, n. 26159).

Così ricostruita la disciplina normativa applicabile alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che l'espletata istruttoria giudiziale, sia orale che documentale, non ha lasciato emergere elementi sufficientemente convincenti al fine di poter predicare una responsabilità disciplinare dei ricorrenti, idonea a legittimare le sanzioni irrogate.

Pacifici i fatti posti a fondamento delle misure disciplinari impugnate, oggetto di controversia è la sussistenza della relativa responsabilità in capo ai ricorrenti.

Ebbene, non è stato provato che i tre infermieri abbiano violato i doveri di vigilanza e di protezione del paziente, in considerazione delle circostanze del caso concreto emerse dal compendio probatorio raccolto.

Il teste dichiarava: "Conosco i fatti di causa in quanto dipendente della convenuta, quale collaboratore professionale (...) infermiere in servizio presso il reparto di medicina interna del P.O. San Giovanni Bosco. Indifferente alle parti. Ho iniziato il mio turno il giorno successivo ai fatti in contestazione intorno alle ore 8:00/8:30. Gli infermieri ricorrenti mi segnalarono al mio arrivo de l'episodio che era avvenuto nelle prime ore della mattina, ossia che si erano attivati immediatamente per ripulire la paziente ricoverata nella stanza nº 4, su cui erano state rinvenute le formiche. Mi fu detto di essere stati chiamati da un parente di un'altra paziente ricoverata nella stanza che aveva trovato le formiche. Ribadisco che mi fu detto che i tre infermieri avevano immediatamente provveduto alla pulizia ed all'igiene della paziente. Nei giorni immediatamente precedenti tale evento, in più occasioni erano state rinvenute delle formiche in quell'angolo della stanza ma non sulla paziente. Mi ero attivata in tale occasione a far ripulire e sanificare la stanza e ad avvertire il direttore sanitario. Allarmata dalla presenza delle formiche qualche giorno prima feci constatare al dottor personalmente che vi erano delle crepe nel muro proprio nella (...) del letto in questione, chiedendo così al<u>lo stesso, q</u>uale direttore sanitario, di porvi rimedio. Ciò avvenne nei giorni antecedenti al fatto contestato. Ricordo che la paziente aveva una terapia che non so precisare e sicuramente una sacca per l'alimentazione parenterale. Per tali motivi la stessa è stata seguita dagli infermieri. In base alla mia esperienza e per prassi immagino che durante la notte gli infermieri di turno si siano recati più volte nella stanza, sia per la terapia, sia per verificare eventuali perdite di glucosio, perché in tal caso, in pochi minuti, si formano le formiche. In reparto erano presenti quella notte tre infermieri, senza alcun operatore sanitario, questi ultimi non erano proprio previsti nell'organico del reparto. I pazienti ricoverati erano più di venti. Non so dire a che ora era stata praticata la terapia. Confermo le dichiarazioni da me rese all'epoca".

Alla luce di tale deposizione testimoniale, da ritenere genuina e completamente attendibile, emerge con chiarezza che i vertici della struttura erano stati portati a conoscenza sia delle condizioni di cattiva manutenzione della stanza di degenza interessata dal fenomeno d'infestazione di insetti sia della verificazione di quest'ultimo.

Allo stesso modo, la teste ha confermato la circostanza, comunque pacifica, per cui tutti e tre i ricorrenti intervennero senza ritardo non appena allertati, provvedendo con la dovuta diligenza ad ogni attività utile e funzionale per il ripristino delle condizioni igieniche della paziente.

Tali circostanze emergono, altresì, dalla documentazione versata in atti dalle parti e

segnatamente:

- a) dal verbale ispettivo del 19.11.2018, in cui sono incartate, tra l'altro, le dichiarazioni della dott.ssa della della
- b) dalla relazione ispettiva prot. n. 356/NI del 15.11.2018, in cui si constatava che il letto interessato dall'infestazione di formiche era posto in prossimità della finestra, priva di zanzariera, ed era collocato in una stanza che presentava crepe nei muri e rotture varie nel linoleum, nel rivestimento delle pareti e nel pavimento; si rilevava altresì che il condizionatore d'aria presente nella stanza di degenza era munito di una canalina fino a metà parete, la quale lasciava scoperti i tubi, peraltro affetti da rotture; si appurava, inoltre, che la stanza versava in condizioni igieniche scadenti o appena sufficienti, con specifico riguardo agli accessori, alle suppellettili ed al bagno;
- c) dalla seconda relazione recante prot. n. 363/NI del 20.11.2018, in viene riportata la dichiarazione della , figlia della degente ospitata nella stessa stanza interessata dall'accadimento in controversia, la quale aveva riferito che, essendo stata presente per tutto il periodo di degenza della madre, in alternanza con le sorelle per prestarle l'assistenza, aveva già assistito ad un identico episodio, verificatosi il 7.11.2018, alle ore 17:30 circa, allorquando l'altra paziente veniva già ricoperta dagli insetti, riferendo che, anche in quel caso, aveva allertato gli infermieri, accorsi subito per igienizzare la paziente stessa ed il letto; la stessa dichiarava di aver assistito personalmente all'episodio del 10.11.2018, caduto in contestazione, anche in tal caso allertando gli infermieri e vedendoli accorrere ed eseguire le necessarie attività di pulizia.

Ebbene, l'esame complessivo delle prove acquisite in giudizio fa ritenere che la causa della propagazione degli insetti nella stanza di degenza e sulla persona della paziente allettata sia costituita dallo stato di degrado manutentivo ed igienico della struttura ospedaliera, delle suppellettili e degli impianti; il che, certamente, non è addebitabile ai ricorrenti.

Peraltro, trattasi di circostanza da ritenersi pacifica, anche perché espressamente menzionata nel provvedimento sanzionatorio impugnato.

Pertanto, il pubblico discredito che il datore di lavoro lamenta di aver subito a seguito della diffusione a livello nazionale della notizia ed i conseguenti risvolti negativi sull'immagine dell'ASL non possono ascriversi ad una condotta negligente dei lavoratori

In altri termini, le prove raccolte non hanno lasciato emergere specifici profili di negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni da parte dei ricorrenti, innanzitutto in quanto deve ritenersi dimostrato che i tre infermieri abbiano svolto l'attività lavorativa del turno di notte del 9.11.2018, attendendo ai relativi incombenti, tra cui (ad inizio turno) il

cambio di pannoloni, sacche di raccolta delle deiezioni umane, delle lenzuola ed altre attività d'igiene, e successivamente la somministrazione delle terapie.

Tali attività avevano interessato anche la paziente che, nelle prime ore del mattino seguente, è stata poi attinta dall'infestazione di formiche.

E la convenuta non ha adeguatamente dimostrato che gli infermieri non abbiano effettuato durante il turno di notte alcun ulteriore giro di controllo.

È stato, invece, provato che l'intervento rimediale da parte dei ricorrenti è stato tempestivo ed immediato nonché risolutivo degli effetti dell'infestazione, avendo realizzato le opportune misure igieniche e salvaguardato la paziente dai potenziali effetti negativi, anche letali, in termini di occlusione dello stoma tracheale, considerata la particolare attitudine d'invasività degli insetti in questione, evidentemente attirati in moltitudine dalle sostanze nutrienti somministrate per via endovenosa alla paziente.

Si aggiunga che la paziente in questione avrebbe dovuto essere ricoverata in un reparto idoneo a garantire la sorveglianza continuativa ovvero il monitoraggio costante, e non già in un reparto ordinario, come quello di medicina generale in cui operano i ricorrenti, peraltro affetto da carenza di una unità in organico del personale infermieristico (circostanza dedotta dai ricorrenti e non contestata) e gravato dalle necessità di assistere oltre 20 pazienti.

Proprio tale osservazione impone di ritenere che, nelle descritte condizioni, i tre infermieri, in assenza di specifici ordini di servizio, non fossero tenuti ad una vigilanza 24 ore su 24 della paziente in questione, in quanto ciò avrebbe comportato un notevole aggravio nell'adempimento delle attività di assistenza in favore di tutti gli altri pazienti, a maggior ragione considerando la carenza di una ulteriore unità lavorativa.

D'altra parte, il datore di lavoro, nonostante le segnalazioni degli eventi verificatisi in precedenza, non è intervenuto per eseguire tempestivamente quelle opere, non solo di natura provvisoria, ma anche definitivamente risolutive, che consentissero di impedire alle formiche di penetrare nella stanza di degenza e spingersi fino ai letti.

Tanto meno la P.A. ha dimostrato di essersi adoperata in senso diverso, ad esempio disponendo il trasferimento della paziente in un altro reparto o, almeno, in un'altra stanza, nonostante le sollecitazioni pur ricevute in tal senso dal personale del reparto di medicina generale; oppure destinando, con apposito ordine di servizio, un'unità di personale, infermieristico o anche volontario, alla sorveglianza continuativa ed ininterrotta della paziente stessa; o, ancora, affidando ad un'impresa specializzata l'esecuzione di specifiche attività di disinfestazione, a fronte dell'evidenza insufficienza delle attività di pulizia ordinaria a debellare la proliferazione degli insetti.

Tirando le fila del discorso, non è emersa la prova della rimproverabilità dei tre infermieri, ai quali non può essere legittimamente mosso alcun addebito disciplinare.

A ciò si aggiunga, *ad colorandum*, la mancata deduzione di una recidiva disciplinare, generica o specifica, a carico dei ricorrenti, così come la già riferita non imputabilità del danno d'immagine lamentato dalla P.A..

Sono, pertanto, assorbiti gli ulteriori argomenti difensivi proposti dai ricorrenti, tra cui la teoria del sabotaggio, pur avallata da un dirigente medico, ma del tutto sfornita di supporto probatorio; l'asserita disparità di trattamento rispetto all'omesso sanzionamento di casi analoghi pur verificatisi nel medesimo istituto di cura, circostanza contestata dalla resistente e comunque sfornita di supporto probatorio; l'assenza di motivazione in ordine al *quantum* del trattamento sanzionatorio.

In conclusione, le sanzioni disciplinari irrogate in danno dei ricorrenti vanno annullate; conseguentemente la retribuzione di cui essi sono stati privati, attraverso successive trattenute rateali mensili, deve essere restituita in pagamento.

3. La peculiarità della vicenda e le caratteristiche della controversia costituiscono gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.

La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, con specifica applicazione dell'aumento percentuale di cui all'art. 4 co. 2, e con attribuzione in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi anticipatario.

P.O.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- in accoglimento dei ricorsi riuniti, annulla le sanzioni disciplinari irrogate ai ricorrenti dalla ASL Napoli 1 Centro con disposizioni n. 4, 5 e 6 del 28.2.2019;
 - condanna la ASL Napoli 1 Centro alla corresponsione delle retribuzioni detratte;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la ASL Napoli 1 Centro al pagamento della residua parte, che liquida in € 3.900,00, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per legge, ed oltre € 777,00 per contributo unificato, con attribuzione all'avv. Domenico De Angelis.

Così deciso in Napoli, lì 01.7.2021.

Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Domenico Vernillo, magistrato ordinario in tirocinio mirato nominato con D. M. 3.1.2020.